

COMUNE DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

INDAGINE GEOLOGICA A SUPPORTO
DELLA VARIANTE GENERALE
AL VIGENTE PRG

OTTOBRE 2000


scala 1:10000

Tav. 7
rev

a cura di:

Studio di GEOLOGIA E GEORISICA
Dr. U. Ragni - Dr. G. Bonfigliore - Dr. M. Pasetti
20100 - MILANO - Via A. Mascetti, 27 - Tel. 02/29406580 - Fax 02/20497476

con la collaborazione del Dr. S. Storini



Area di rispetto cimiteriale secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990

Zona di rispetto dei pozzi idropotabili, delimitata secondo il criterio geometrico e contemplato a quanto previsto dal D.P.R. n° 236 del 24/03/88 e dal D.G.R. n° 61/15157 del 27/06/96. Per quanto riguarda la classificazione di "fattibilità", queste aree ricadono nella "classe III" e ne seguono le relative prescrizioni.

Fascia di rispetto di 150 m relativa a corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n° 431 del 08/08/1985, inclusi negli elenchi provinciali di cui al D.G.R. n° 41/1028 del 30/07/1986, per i quali è altresì prevista una zona di tutela assoluta di 10 m dalla base delle sponde ai sensi del R.D. n° 525 del 25/07/1934.

Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni. In questa classe ricadono le aree per le quali lo studio geologico non ha individuato specifiche controindicazioni all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione delle particelle. Si sottolinea tuttavia che in tali aree devono essere rispettate le norme previste sull'edificazione imposte dal D.M. 11/03/1988 e quelle stabilite dal Piano Territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Classe 2: Fattibilità con moderate limitazioni. In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate condizioni limitative alla modifica di destinazione d'uso dei terreni, quali la modesta soggiacenza della falda e la locale presenza di materiale con scostanti caratteristiche geotecniche. Per superare tali problematiche si rende necessario realizzare ulteriori indagini geologico - tecniche e idrogeologiche. Si sottolinea che in tali aree devono essere rispettate le norme previste sull'edificazione imposte dal D.M. 11/03/1988 e quelle stabilite dal Piano Territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni. In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni dovute alla possibilità di sconvolgimenti in concomitanza di piena straordinaria. L'utilizzo di queste zone è pertanto subordinato alla realizzazione di adeguamenti di indagini per acquisire una maggiore conoscenza geologica - tecnica dell'area e per consentire di precisare le destinazioni d'uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più opportune, le opere di sistemazione e bonifica. Si sottolinea che in tali aree devono essere rispettate le norme previste sull'edificazione imposte dal D.M. 11/03/1988 e quelle stabilite dal Piano Territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni. In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate condizioni di alto rischio che comportano gravi limitazioni delle destinazioni d'uso delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, si non opere tese al consolidamento e alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In tali aree devono essere rispettate le norme del D.M. 11/03/1988, quelle stabilite dal Piano Territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino e quanto previsto dal Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 in data 11/05/1999.